

UMAN




NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

2022

LUGLIO
AGOSTO

Valutazione del rischio incendio di edifici residenziali, pronto il metodo inglese che è utile anche per l'Italia

- **Prevenzione incendi, ore contate per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana**
- **Prevenzione incendi, ecco come proteggere le abitazioni nelle «aree di interfaccia»**



24ORE
PROFESSIONALE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



NEWS

3

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DI EDIFICI RESIDENZIALI, PRONTO IL METODO INGLESE CHE È UTILE ANCHE PER L'ITALIA

La regola definita dal Bsi dopo l'incendio della Grenfell Tower di Londra è utile anche per applicare gli obblighi che scattano dal 30 settembre prossimo in Italia per gli edifici residenziali (Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 23 giugno 2022)

10

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI, ORE CONTATE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE OMOLOGATI IN CLASSE ITALIANA

In arrivo entro pochi mesi il nuovo sistema europeo di classificazione sulle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. L'esperto spiega novità e conseguenze (Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 16 giugno 2022)

13

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

17

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

20

Chiuso in redazione: 14 luglio 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022



News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

3

■ **Siccità: Coldiretti, in Italia +153% incendi in 2022 rispetto alla media storica**

Caldo e siccità insieme alla mano dell'uomo spingono gli incendi che nel 2022 in Italia sono già cresciuti del +153% rispetto alla media storica, con danni incalcolabili su ambiente, produzioni agricole e biodiversità. E' quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti su dati Effis, in riferimento ai roghi che a macchia di leopardo hanno sconvolto da nord a sud tutta la Penisola, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all'Isola d'Elba fino a Roma, la Capitale dove si segue la pista degli incendi dolosi per lo smaltimento dei rifiuti. Nelle campagne e nei boschi le alte temperature e l'assenza di precipitazioni hanno inaridito i terreni - sottolinea Coldiretti - con aree sempre più esposte al divampare delle fiamme anche per la previsione di una nuova ondata di calore prevista per la metà del mese.

Una situazione drammatica in un 2022 che si è già classificato fino ad ora come l'anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola, con un calo del 45%, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Isac Cnr relativi al primo semestre.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 12 luglio 2022)

■ **Siccità: per gli agronomi del Conaf cresce in Italia il rischio incendi**

Le scarse precipitazioni di questi giorni nel nord Italia non hanno allontanato la siccità che sta continuando ad avvolgere l'Italia. Dalla Sardegna all'Abruzzo, dall'Emilia-Romagna alla Sicilia l'estate rovente rischia di diventare un bollettino di incendi boschivi, purtroppo quasi sempre di origine dolosa o colposa.

Finora, le cronache hanno riportato solo di piccoli episodi locali prontamente risolti, ma con la siccità prolungata e le temperature torride di questi giorni, il rischio incendi è davvero concreto. Ne sono convinti al Consiglio dei dottori agronomi e forestali (Conaf) la cui esperienza sul campo spinge verso un'unica soluzione: pianificare per tempo gli interventi, con un impegno a lungo termine e con adeguati investimenti in prevenzione. Occorre cioè puntare sul presidio del territorio anche grazie al suolo degli imprenditori agricoli.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



'Nel recente passato- hanno spiegato al Conaf - abbiamo sottoscritto il protocollo con la Protezione Civile e aperto un dialogo con il Corpo Nazionale di Vigili del fuoco per avere le giuste sinergie tra chi deve intervenire in emergenza e chi il territorio lo conosce palmo a palmo per professione".

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 29 giugno 2022)

■ **Incendi: per gli agronomi del Conaf bisogna uscire dalla logica dell'emergenza**

"Sappiamo però - ha aggiunto la presidente del Conaf, Sabrina Diamanti - che non basta migliorare le capacità di intervento in emergenza, ma si deve lavorare nella prevenzione degli incendi: pianificazione e la progettazione del territorio, anche quello forestale, realizzazione di opere specifiche quali fasce parafuoco, realizzazione di invasi e l'attuazione di incendi di interfaccia, la sistemazione della viabilità forestale, e soprattutto gestione attiva del bosco.

Attraverso la pianificazione di area vasta si può contribuire alla prevenzione degli incendi e al restauro di aree frammentate, degradate e percorse da incendio. Urgono piani antincendio, coordinati con la corretta pianificazione territoriale delle aree boscate a macchia mediterranea e non.

Inoltre, una adeguata pianificazione consente di individuare le criticità e le vocazioni delle aree agricole e forestali per organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo".

Un contributo in questo senso può venire dal Pnrr. "Le risorse che il Piano di ripresa e resilienza dedica agli incendi - ha concluso la Diamanti - sono ancora molto orientate all'acquisto di macchinari e tecnologie per lo spegnimento e ai fondi per il ripristino delle aree percorse dal fuoco. Si tratta di momenti decisivi, ma questi interventi mantengono un approccio emergenziale che dobbiamo imparare a contenere. Vorremmo invece che una quota superiore dei fondi si spostasse alla fase di pianificazione del territorio, per contare meno danni, meno morti e avere soluzioni di lungo periodo".

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 29 giugno 2022)

■ **Lazio: incendi, protezione civile sollecita Comuni adozione misure prevenzione**

La Protezione civile del Lazio ha inviato a tutti i comuni della regione un sollecito affinché vengano prontamente adottate tutte le misure di prevenzione già comunicate nel mese di maggio nell'ambito della Campagna estiva antincendio boschivo 2022. 'I primi dati che emergono dalla gestione dei numerosi incendi verificatisi sul territorio - si legge nella missiva - evidenziano come la loro localizzazione e propagazione abbiano uno stretto legame con la non puntuale attuazione di alcune misure preventive, a prescindere dalle effettive cause degli stessi'. 'Nonostante molte amministrazioni abbiano provveduto ad adottare il modello di ordinanza proposto - conclude la lettera - si rende necessario che siano poste in atto accurate attività di controllo per verificarne l'effettivo rispetto e, se del caso, prevedere interventi sostitutivi. Appare, quindi, fondamentale, che tutte le amministrazioni provvedano ad attuare le misure di propria competenza, ad adottare i necessari provvedimenti di natura impositiva e inibitoria e, soprattutto, a verificarne il puntuale rispetto. Il quadro meteorologico complessivo, infatti, induce a ritenere che il permanere delle alte temperature favorirà la propagazione di incendi di vegetazione e che gli stessi, come già verificatosi, potranno determinare un grave pericolo per l'incolumità delle persone qualora si verificano in aree antropizzate'.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 28 giugno 2022)

■ Siccità: Coldiretti, nel 2022 incendi triplicati, un rogo ogni 2 giorni

"L'Italia brucia con gli incendi triplicati nell'ultimo anno rispetto alla media storica con un più di un rogo ogni due giorni dall'inizio del 2022 in un'estate che arriva dopo una primavera che si è classificata come la sesta più calda di sempre sul pianeta". Lo afferma la Coldiretti su dati Effis in riferimento all'ultima ondata di caldo sull'Italia dove si moltiplicano i roghi dalla Liguria alla Sardegna, dalla Toscana alla Puglia. "Le alte temperature e l'assenza di precipitazioni - sottolinea Coldiretti - hanno inaridito i terreni nelle aree più esposte al divampare delle fiamme.

Una situazione drammatica spinta dal cambiamento climatico che favorisce incendi più frequenti e intensi, con un aumento globale di quelli estremi fino al 14% entro il 2030 e del 50% entro la fine del secolo secondo l'Onu. Una situazione devastante con un 2021 che in Italia ha visto ben 150mila ettari di territorio inceneriti da 659 tempeste di fuoco".

Una situazione che aggrava il conto dei danni causati dalla siccità con la mancanza di precipitazioni che - evidenzia la Coldiretti - in Italia sono risultate dimezzate rispetto allo scorso anno ma con riduzioni percentuali ancora più alte nelle regioni del Nord. "A fronte di una crisi idrica la cui severità si appresta a superare quanto mai registrato dagli inizi del secolo scorso, chiediamo che venga dichiarato al più presto lo stato di emergenza nei territori interessati, tenuto conto del grave pregiudizio degli interessi nazionali", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in una lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere "l'intervento del sistema della Protezione civile per coordinare tutti i soggetti coinvolti, Regioni interessate, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica, e cooperare per una gestione unitaria del bilancio idrico". Accanto a misure per immediate, aggiunge Prandini, "appare evidente l'urgenza di avviare un grande piano nazionale per gli invasi che Coldiretti propone da tempo. Raccogliamo solo l'11% dell'acqua piovana e potremmo arrivare al 50% evitando così situazioni di crisi come quella che stiamo soffrendo".

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor”, 20 giugno 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022



EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ **Prevenzione incendi su facciate e coperture: tutto quello che c'è da sapere per applicare le norme in vigore dal 7 luglio 2022**

Operativa la regola tecnica valida su tutti gli edifici civili nuovi o esistenti quando si utilizzano le norme tecniche del codice di prevenzione incendi

6

È in vigore da oggi, giovedì 7 luglio, la regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza delle facciate e delle coperture degli edifici civili (decreto del ministero dell'Interno del 30 marzo 2022). La nuova norma si applica agli edifici civili, esistenti o di nuova realizzazione, quando si utilizzano le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi. Dunque, la nuova norma va letta "in tandem" con le regole tecniche specifiche per: i condomini oltre i 24 metri di altezza antincendio, gli uffici con oltre 300 occupanti, le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, le scuole con più di 100 occupanti, le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, gli asili nido con più di 30 occupanti, le autorimesse di oltre 300 mq e le strutture sanitarie soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Sono applicabili anche ai musei, alle gallerie, agli archivi e alle biblioteche inseriti in edifici sottoposti a tutela e alle altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ospitate in immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Non va dimenticato che la nuova regola tecnica contiene indicazioni anche per le attività cosiddette "sottosoglia", ossia che non raggiungono i limiti di assoggettabilità previsti dal Dpr 151 del 2011.

Doppio binario normativo, ma con prevalenza del Dm

Dunque, la normativa viaggia su un doppio binario: da una parte è possibile utilizzare il Codice di prevenzione incendi con le sue regole e dall'altra le norme di stampo tradizionale, ossia pre-Codice. La Rtv sulle chiusure d'ambito è destinata dunque ad avere una sua omologa da affiancare alle norme tradizionali, come il Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (qui l'articolo pubblicato lo scorso 12 aprile). Per questo è in fase di elaborazione un decreto che andrà ad aggiornare le linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare 5043 del 15 aprile 2013), rendendole anche cogenti. Si prevede di allineare i contenuti del documento del 2013 a quelli della nuova Rtv. Intanto che si completa il quadro normativo, però, la Rtv del Codice, essendo un Dm, prevale sulle linee guida, tra l'altro facoltative, pubblicate nel 2013.

Quadro normativo in piena evoluzione

Il quadro normativo riserva altre novità perché presto, nelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, compresi i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, non sarà più possibile installare prodotti da costruzione omologati in classe italiana. Le prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione dovranno infatti essere determinate esclusivamente in base al sistema europeo di classificazione stabilito dalla norma En 13501-1. La novità è contenuta nello schema di decreto del ministero dell'Interno (già inviato a Bruxelles per le verifiche di rito) destinato a modificare



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



pesantemente le principali disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali, ossia il Dm 26 giugno 1984, il Dm 10 marzo 2005 e anche il Codice di prevenzione incendi (qui l'articolo pubblicato lo scorso 16 giugno). Inoltre, a breve dovrebbe essere pubblicato anche un altro provvedimento, richiamato proprio dalla Rtv sulle chiusure d'ambito, che apre la strada ai metodi di prova britannici e tedeschi per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili.

Nuove norme valide anche per il rifacimento delle facciate

Ai condomini - va ricordato - si richiede una progettazione attenta alla sicurezza antincendio dell'involucro edilizio anche quando, in un edificio esistente, si effettuano interventi che comportano il rifacimento di almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate. È il Dm 25 gennaio 2019 ad obbligare ad una progettazione volta a limitare la propagazione delle fiamme per mezzo delle facciate e delle coperture, scongiurando anche il rischio che, per effetto di un incendio, parti della facciata possano disgregarsi e, nel cadere, compromettere le operazioni di soccorso e di esodo. Ed allora, in attesa del nuovo riferimento da applicare in abbinamento alla regola tradizionale (Dm 246 del 1987), è difficile pensare di non affidarsi alle indicazioni della Rtv del 30 marzo 2022. Un passaggio, questo, da tenere ben presente quando si effettuano, ad esempio, lavori di efficientamento che comportano la realizzazione di un isolamento termico. Le nuove norme inducono ad una scelta ponderata di isolanti e "cappotti termici", da inquadrare all'interno di una complessa progettazione antincendio (qui alcune indicazioni per scegliere i materiali da utilizzare per facciate e coperture).

Più nel dettaglio, la nuova Rtv prescrive l'utilizzo di isolanti protetti di classe almeno pari alla "C, s2, d0" se la massima quota dei piani supera i 24 metri e "D, s2-d0" per quote dei piani superiori a 12 e fino a 24 m. Per isolanti in vista, la classe minima è la "A2, s1-d0" per quote superiori a 24 m e "B-s2, d0" nel range 12-24m. Per i cappotti in kit sono prescritte le classi "B-s2,d0" per edifici con quote di tutti i piani entro i 24 m e privi di compartimenti classificati "D12 o "D2" e "B-s1,d0" per edifici con quote dei piani oltre i 24 m, in caso di applicazione a parete e "A2-s1,d0" per applicazione a soffitto. Ma, la maggiore novità sta nell'aver previsto la realizzazione di fasce di separazione che funzionino da barriera antincendio rispondenti a precisi requisiti, non solo per la resistenza, ma anche per la reazione al fuoco.

Attenzione alla valutazione del rischio

Sempre in riferimento ai condomini, va ricordato che la Rtv sulle chiusure d'ambito si utilizza insieme alla nuova regola tecnica sugli edifici di civile abitazione, entrata in vigore lo scorso 29 giugno. Quest'ultima, esattamente come previsto anche dal Dm 25 gennaio 2019, prevede che venga elaborata una valutazione del rischio incendi anche qualora si effettuino modifiche alle finiture, al rivestimento presente in facciate e agli isolanti. Tra l'altro, l'elaborazione di tale valutazione del rischio è cogente dal 30 settembre 2022. Un utile riferimento per una corretta valutazione potrebbe essere rappresentato dal documento (Pas 9980:2022) pubblicato dall'organismo nazionale di standardizzazione britannico, Bsi, che definisce i passaggi fondamentali per valutare il rischio d'incendio delle facciate di edifici residenziali multipiano esistenti. Il documento delinea le buone pratiche da applicare per analizzare le probabilità di innesco di una facciata e le relative conseguenze in termini di eventuali danni alle persone e al bene stesso (qui l'articolo di approfondimento sul Pas del Bsi pubblicato lo scorso 23 giugno).

Fotovoltaico, requisiti specifici per i tetti

Infine, va ricordato che la nuova normativa sulle chiusure d'ambito prende in considerazione anche il rischio incendi che può essere causato dall'installazione di un impianto fotovoltaico. La Rtv prescrive che il tetto su cui sono posizionati i moduli abbia precise caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco. Si



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



richiedono dunque diverse attenzioni progettuali, compresa la predisposizione di idonee fasce di separazione con il compito di evitare o ritardare la propagazione di un eventuale incendio originato dall'impianto (...)

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 7 luglio 2022)

■ **Prevenzione incendi, ecco come proteggere le abitazioni nelle «aree di interfaccia»**

La mini guida Vigili del fuoco-Anci. Il cambiamento climatico aumenta i rischi per chi abita in zone rurali o di cintura, a causa degli incendi che possono nascere nelle aree verdi confinanti

Come proteggere le abitazioni dagli incendi che possono nascere nelle aree di interfaccia urbano-rurali, ossia in quelle zone dove termina il centro abitato e inizia il verde dei boschi, dei prati o delle campagne. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione dell'Anci, ha messo a punto una guida per aiutare i non addetti ai lavori a valutare la sicurezza della propria abitazione rispetto agli incendi che possono nascere a partire dalla vegetazione. «L'iniziativa – si legge nella mini-guida - scaturisce dall'aumento esponenziale negli ultimi anni degli "incendi d'interfaccia" che coinvolgono, danneggiando, abitazioni ed infrastrutture a diretto contatto con aree naturali, nonostante l'impegno profuso da chi si occupa di soccorso». «La situazione – viene ancora sottolineato nel documento - sarà ancor più esacerbata per gli effetti che potrebbero essere generati dai cambiamenti climatici sugli incendi, sul suolo, e sui processi socio-economici che ne deriverebbero, così da favorire il fenomeno della marginalizzazione di vaste aree per il progressivo abbandono delle attività agro-silvo-pastorali». Si tratta, dunque, di un quaderno di buone pratiche che nasce – con intenti di prevenzione e di sensibilizzazione - dall'emergenza incendi affrontata lo scorso anno e dalla consapevolezza di dover lavorare su più fronti, anche con l'aiuto dei Comuni, per ridurre il rischio di incendi nelle zone di interfaccia che costituiscono una seria minaccia per persone e beni.

Il quaderno illustra come valutare le caratteristiche delle specie vegetali che sono intorno alla propria abitazione, in funzione della loro risposta al fuoco e della distanza dall'edificato, e come considerare altri fattori che possono facilitare la propagazione e costituire una minaccia per l'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni. Come si propaga un incendio, come valutare se lo spazio libero tra le piante può facilitare o meno la propagazione delle fiamme: dopo aver fornito le nozioni base, il documento entra nel vivo per illustrare quali sono i criteri da seguire per valutare il livello di esposizione al rischio di un'abitazione. Il primo passo è analizzare la distribuzione della vegetazione intorno alla casa, che, eventualmente, va ridotta in modo graduale e progressivo oppure vanno modificate le specie, preferendo quelle meno combustibili, ricordando che l'area delimitata da un raggio di 30 metri intorno all'abitazione è la principale responsabile della propagazione e dell'intensità potenziale dell'incendio. Ad esempio, è meglio preferire siepi che non accumulano all'interno materiale legnoso morto e che non abbiano un alto contenuto di oli e resine.

È altrettanto importante curare i giardini durante i periodi di siccità e proteggere i camini e gli elementi costruttivi che possono essere soggetti a innesco a partire dalle faville. Attenzione anche ai depositi di materiali combustibili, alla presenza di elementi costruttivi combustibili e alla possibilità che i mezzi di soccorso possano operare in modo agevole. Fondamentale anche sapere come va comunicato l'allarme in caso di incendio e cosa fare subito dopo per proteggere se stessi, gli altri e la propria abitazione. Alla fine del documento, una scheda di autovalutazione aiuta a capire qual è il livello di protezione dell'abitazione e se sono presenti ostacoli che possano rendere difficile le operazioni dei soccorritori.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



«Ogni anno – viene ricordato nella guida -, in determinati periodi, le Regioni dichiarano lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, emanando specifiche norme di salvaguardia e protezione ed attivando e/o rinforzando la propria organizzazione di contrasto agli incendi». Già prima che ciò avvenga sarebbe opportuno – scrivono i Vigili del Fuoco – aver già effettuato la valutazione del rischio per le proprie abitazioni ed attuato le misure di mitigazione più idonee per contenere o eliminare i possibili danni da incendio di vegetazione.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 24 giugno 2022)



Approfondimenti

Antincendio - 1

Valutazione del rischio incendio di edifici residenziali, pronto il metodo inglese che è utile anche per l'Italia

La regola definita dal Bsi dopo l'incendio della Grenfell Tower di Londra è utile anche per applicare gli obblighi che scattano dal 30 settembre prossimo in Italia per gli edifici residenziali

Una metodologia strutturata per favorire l'identificazione dei diversi fattori di rischio e programmare le conseguenti misure di mitigazione. L'organismo nazionale di standardizzazione britannico Bsi ha pubblicato un documento che definisce i passaggi fondamentali per valutare il rischio d'incendio delle facciate di edifici residenziali multipiano esistenti. Dunque, un documento di standardizzazione (Pas 9980:2022) - (...) - che delinea le buone pratiche da applicare per analizzare le probabilità di innesco di una facciata e le relative conseguenze in termini di eventuali danni alle persone e al bene stesso. In definitiva, viene messo a punto un approccio che ha come punto di approdo la definizione del livello di rischio: sta al professionista, valutare, seguendo la metodologia indicata e tramite il suo giudizio esperto influenzato dal proprio bagaglio di conoscenze, se tale rischio può essere ritenuto accettabile o se, invece, vanno progettate e realizzate opportune correzioni.

Il Pas britannico fa parte del corposo "pacchetto" di norme, raccomandazioni e leggi che nel Regno Unito ha fatto seguito al tragico incendio alla Grenfell Tower di Londra (14 giugno 2017), che ha stroncato 72 vite. Fa parte di quegli standard emanati da organismi di normazione riconosciuti in ambito antincendio, che possono essere utilizzati anche in Italia. Dunque, il documento britannico può essere particolarmente utile in riferimento ad un nuovo obbligo che da noi entra in vigore dal prossimo 30 settembre. Da questa data, infatti, per gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri bisognerà redigere una valutazione del rischio incendi ogni volta che si realizzeranno modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, agli isolanti termici o acustici.

Dal 30 settembre valutazione del rischio obbligatoria oltre i 24 metri

Il nuovo onere italiano deriva – va ricordato – dal Dm 25 gennaio 2019, in quanto fa parte delle misure di gestione della sicurezza antincendio che i condomini dovranno applicare sia in condizioni ordinarie che in emergenza. Le misure di gestione della sicurezza contenute nel decreto del 2019 dovevano andare in vigore il 6 maggio 2020, tale scadenza è stata poi prorogata e agganciata alla fine dello stato di emergenza pandemico. Per cui, tutte le misure organizzativo-gestionali da attuare, compreso il nuovo obbligo di redazione della valutazione del rischio per le facciate degli edifici, vanno in vigore trascorsi sei mesi dalla chiusura dello stato di emergenza, ossia il 30 settembre 2022. Va detto anche che l'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi, così come accade per tutti i nuovi adempimenti legati alla gestione della sicurezza antincendio prescritti dal Dm del 2019, deve essere comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Lo si fa in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Va ricordato che in Italia, dal prossimo 7 luglio, sarà inoltre in vigore la nuova regola tecnica di prevenzione incendi sulle chiusure d'ambito, mentre il 29 giugno andrà in vigore la nuova Rtv sugli edifici di civile abitazione.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



I criteri britannici per la valutazione del rischio

La guida del Bsi può essere un utile riferimento per valutare il rischio incendi associato alle facciate di edifici plurifamiliari esistenti, in quanto fornisce una serie di criteri sulla base dei quali il valutatore può dire se il rischio è da ritenersi entro una soglia ritenuta accettabile o se, invece, sono necessarie azioni correttive. Vanno però subito evidenziati alcuni limiti: il documento non prende in considerazione la propagazione ad altri edifici e neanche le prestazioni di resistenza al fuoco; inoltre, non è applicabile agli edifici di nuova costruzione. Nella valutazione - va sottolineato - necessariamente entra in gioco un giudizio anche soggettivo, basato sulle competenze e sull'esperienza di chi effettua la valutazione.

La guida ricorda che il livello di rischio (il rischio zero non esiste) è contenuto entro la soglia di accettabilità se, considerando i diversi scenari di incendio, la velocità di propagazione del fuoco all'interno dell'edificio dà alle persone il tempo di evacuare in sicurezza lo stabile e di mettersi in salvo, consentendo al contempo ai soccorritori di agire efficientemente. Ed è ovvio che anche la strategia antincendio adottata ha un suo peso nella valutazione, solo per fare un esempio: le modalità scelte per la diffusione dell'allarme hanno un'influenza diretta sui tempi del pre-movimento che coprono le fasi che vanno dalla rivelazione dell'incendio al momento in cui la persona si accinge a mettersi in cammino per porsi in salvo. La velocità di propagazione dell'incendio deve far i conti con i tempi necessari per l'evacuazione, considerando in quanto tempo le condizioni ambientali nell'edificio diventano tali da rendere gli occupanti incapaci di porsi in salvo raggiungendo o permanendo in un luogo sicuro.

Approccio necessariamente olistico

Ovviamente, anche per le facciate le variabili in gioco sono tante e una guida non può coprirle tutte: solo un'attenta ed esperta analisi caso per caso può portare ad una corretta valutazione. Questo però non scalfisce l'utilità dei criteri esposti nel Pas. Anzi, il documento raccomanda prima di tutto di considerare l'edificio nelle sue peculiarità, mettendo in campo un approccio olistico. È necessario mettere a sistema più fattori considerando: la composizione delle facciate, la loro configurazione, le prestazioni antincendio, l'altezza dell'edificio, la possibilità di avere incendi secondari, le caratteristiche del fabbricato, il contesto e la strategia antincendio con tutte le misure di prevenzione, di protezione e gestionali adottate, le difficoltà che le squadre di soccorso potrebbero incontrare e altro ancora.

Misure proporzionali al rischio

Le raccomandazioni proposte seguono anche un approccio molto pragmatico, calibrando la valutazione in funzione della complessità dell'edificio, ponendo in primo piano la salvaguardia della vita umana ma considerando anche che le misure mitigative devono essere proporzionali al rischio stesso, senza esporre i residenti a costi spropositati. Seppure sia il valutatore, in base alle sue competenze ed esperienza a dare il giudizio necessario dopo aver ben analizzato la documentazione tecnica e aver conosciuto in modo approfondito l'edificio, la guida identifica alcuni casi per i quali la valutazione del rischio non è necessaria, come ad esempio per le facciate in muratura tradizionale prive di materiali e rivestimenti combustibili. Anche la non utilità di un'approfondita valutazione del rischio – raccomanda il "Pas" britannico - va comunque debitamente spiegata e documentata.

In ogni caso, il documento aiuta a seguire un approccio strutturato che può essere utile anche per dimostrare che sono stati compiuti tutti gli sforzi ragionevolmente praticabili per valutare: le prestazioni al fuoco dell'involucro, la velocità di propagazione del fuoco, le modalità di propagazione dell'incendio attraverso le facciate, le possibili fonti di ignizione, le implicazioni sull'esodo, i danni che un incendio potrebbe arrecare alle persone eccetera. Inoltre, potrebbe anche accadere che la complessità dell'edificio faccia nascere l'esigenza di attivarsi con valutazioni tecniche più approfondite, utilizzando i



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



metodi della fire safety engineering o prove antincendio anche in larga scala secondo lo standard Bs 8414 cui si potrà fare riferimento anche in Italia nell'attesa che si giunga ad un sistema armonizzato di classificazione europeo per le prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate.

Punto di partenza: la conoscenza approfondita dell'edificio

Ogni valutazione nasce dalla conoscenza approfondita dell'edificio che si concretizza nello studio della documentazione tecnico-progettuale, nelle verifiche sul posto e in eventuali ispezioni e campionamenti. È ovvio che bisogna avere un quadro il più completo possibile sulla composizione delle pareti esterne e dei relativi rivestimenti, ma è altrettanto importante capire se i materiali, i sistemi e i prodotti presenti sono stati installati conformemente a quanto riportato nella documentazione tecnica del produttore. Sopralluoghi e ispezioni sono basilari: non importa quanto dettagliata ed esaustiva sia la documentazione progettuale, in quanto ciò che è stato costruito può essere molto diverso da ciò che è stato progettato. Non è raro - mette in guardia il documento britannico – che un prodotto venga sostituito, talvolta anche con altri con scarse performance.

12

Approfondimenti e illustrazione di casi studio

Nella guida sono presenti esempi pratici e casi studio che aiutano a comprendere meglio l'approccio proposto ed anche approfondimenti su temi specifici. Ad esempio, alcuni allegati approfondiscono i principali fattori di rischio da analizzare e le condizioni, pure da considerare nelle valutazioni, che possono influenzare negativamente l'azione dei soccorritori. Nell'allegato E viene sottolineata l'importanza di valutare anche il rischio che la caduta di parti della facciata (o il suo collasso) possa compromettere l'intervento delle squadre di soccorso (e anche l'esodo).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 23 giugno 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Antincendio - 2

Prevenzione incendi, ore contate per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana

In arrivo entro pochi mesi il nuovo sistema europeo di classificazione sulle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. L'esperto spiega novità e conseguenze

Nelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli uffici con più di 300 presenze, gli alberghi con più di 25 posti letto, le scuole con oltre 100 persone presenti, solo per elencarne alcune, presto non sarà più possibile installare prodotti da costruzione omologati in classe italiana. Tra pochi mesi, salvo colpi di scena, le prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione dovranno essere determinate esclusivamente in base al sistema europeo di classificazione stabilito dalla norma En 13501-1. La novità, di impatto per il settore dell'antincendio, è contenuta nello schema di decreto del ministero dell'Interno destinato a modificare pesantemente le principali disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali, ossia il Dm 26 giugno 1984, il Dm 10 marzo 2005 e anche il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

Il nuovo provvedimento è stato notificato in Commissione Ue il 6 giugno e, se non emergeranno osservazioni da parte degli Stati membri, la permanenza della bozza a Bruxelles terminerà il prossimo 7 settembre. Conclusa la "sosta" in Commissione, il Dm potrà iniziare l'iter verso la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale". C'è anche un'altra novità all'orizzonte in tema di comportamento al fuoco: è pronto un altro provvedimento, richiamato dalla Rtv sulle chiusure d'ambito, che apre la strada ai metodi di prova britannici e tedeschi per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili.

A spiegare i contenuti dello schema di Dm sulla reazione al fuoco è Piergiacomo Cancelliere. Ingegnere, primo dirigente del ministero dell'Interno e comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, da anni contribuisce attivamente allo sviluppo della normativa antincendio italiana. «Rimarcando - spiega - che si tratta di uno schema di decreto, l'indirizzo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per il tramite della Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, è quello di applicare i metodi di prova e di classificazione di cui al sistema europeo anche ai prodotti da costruzione per i quali non sono applicate le procedure ai fini della marcatura Ce ai sensi del regolamento prodotti da costruzione. In ordine pratico, pertanto, per la determinazione delle prestazioni di reazione al fuoco di qualsiasi prodotto da costruzione, sarà necessario ricorrere al sistema europeo di classificazione secondo la norma tecnica Uni En 13501-1 "Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione"».

Il sistema europeo allargato a tutti i prodotti da costruzione

Le novità contenute nello schema di decreto riguardano, dunque, i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura Ce, ossia quei prodotti per i quali non esiste ancora una norma armonizzata e nemmeno un documento di valutazione europea (Ead) per il rilascio delle valutazioni tecniche europee (Eta). Più nel dettaglio, per i prodotti da costruzione per i quali non si applica la procedura per la marcatura Ce, il certificato di classificazione dovrà essere rilasciato seguendo i metodi di prova della norma En 13501-1 e la classe di reazione al fuoco sarà quella europea, dunque caratterizzata da lettere. Per la reazione al fuoco - va ricordato - esistono sette classi principali (euroclassi) identificate con una lettera, A1 indica i materiali incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non aiutano la combustione e non sprigionano gas infiammabili. Le



lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con velocità di combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Vi è poi un'ulteriore classificazione dei materiali per le classi da A2 a D che dà indicazioni riguardo alla produzione di fumo e al gocciolamento di materiale fuso durante la combustione.

Anche per i prodotti da costruzione non sottoposti a marcatura Ce, il produttore è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Per la classificazione secondo il sistema europeo, il laboratorio, al momento del rilascio del relativo certificato, deve possedere la qualifica di organismo notificato ai sensi del Regolamento Cpr. «Di fatto i laboratori autorizzati dal ministero dell'Interno ai sensi del Dm 26 marzo 1985 per la reazione al fuoco – precisa Cancelliere -, sono anche notificati in Europa ai sensi del Cpr, pertanto i fabbricanti nazionali si troveranno ad istruire le nuove pratiche con i medesimi interlocutori, ma dovranno cambiare le modalità di preparazione dei campioni e di effettuazione delle prove».

Vita breve per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana

Con l'entrata in vigore del "nuovo Dm", cosa succederà ai prodotti da costruzione omologati in classe italiana? «L'omologazione – tiene a precisare il comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini - è necessaria al fabbricante per immettere nel mercato nazionale (commercializzazione) un prodotto con prestazioni antincendio, per poi essere utilizzato nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi, si veda l'art.2, comma 2.2 del Dm 26 giugno 1984. La modifica proposta è relativa, invece, all'articolo 4 del Dm 10 marzo 2005 che regola l'impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco. Pertanto, dall'entrata in vigore del "nuovo Dm" non sarà più possibile utilizzare prodotti omologati con prestazione al fuoco determinata secondo la "classe italiana" sull'involucro esterno delle opere da costruzione».

«Viceversa – prosegue -, prodotti da costruzione omologati in classe italiana potranno continuare ad essere fabbricati (e quindi immessi nel mercato) per un periodo pari a sei mesi. Va precisato, inoltre, che questi prodotti da costruzione e quelli già commercializzati con classe italiana potranno essere installati nelle attività soggette entro 12 mesi, sempre dall'entrata in vigore della disposizione. La ratio di tale scelta – aggiunge - è legata al fatto che la prestazione al fuoco deve essere determinata in relazione ad uno scenario di incendio rappresentativo del prodotto così come posato in opera e, nel caso delle facciate, la prestazione determinata secondo la classe italiana non appare essere "rappresentativa"». «La procedura di omologazione – precisa ancora l'ingegnere - «resterà solo per materiali e prodotti che non sono prodotti da costruzione, quali: mobili, mobili imbottiti (poltrone, materassi, ...), tende, beddings, etc...».

Novità anche per i materiali già in opera

Lo schema di decreto contiene anche nuove misure per la classificazione e certificazione dei materiali già in opera, per i quali si intende conoscere la classe di reazione al fuoco. «Per i materiali già in opera, lo schema di Dm – spiega ancora l'ingegnere - sembra inglobare anche i prodotti da costruzione. Il proposto comma 2 del nuovo articolo 10 esclude i prodotti da costruzione per le sole procedure riguardanti i "materiali per usi specifici, i materiali per usi limitati nel tempo, nonché i materiali di limitata produzione". Pertanto, secondo il proposto comma 4, lettera b), la possibilità di "prelevare materiali in opera" sembra essere possibile anche per i prodotti da costruzione. Infatti, il prelievo dovrà essere effettuato alla presenza del laboratorio legalmente autorizzato o di professionista antincendio. L'intenzione della Dcpst è quella di rendere riferibile il prelievo del materiale o prodotto già posato in opera all'attività nella quale è installato, richiedendo di effettuare tale operazione alla presenza di una



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



figura terza di garanzia che potrà essere un laboratorio autorizzato o un professionista antincendio incaricato. Nel nuovo approccio proposto si desume, infine, che la classificazione di un prodotto da costruzione già in opera dovrà comunque essere effettuata secondo la classificazione europea di reazione al fuoco, ossia secondo la norma Uni En 13501-1».

Controlli su prodotti e materiali

«Di rilievo – sottolinea Cancelliere - appare anche la modifica all'articolo 11 del Dm 26 giugno 1984, dove si chiariscono le modalità per effettuare controlli sui prodotti e materiali sia omologati sia certificati ai sensi dell'articolo 10». Gli accertamenti e i controlli a campione sui materiali vengono effettuati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, non solo presso le sedi di deposito e produzione, ma anche di distribuzione, e possono aver luogo sia prima che dopo la commercializzazione. Titolare dell'attività di controllo sui laboratori di prova è, invece, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Le prestazioni al fuoco dei sistemi di facciata

Lo schema di Dm notificato in Commissione Ue, nel modificare il Dm 26 giugno 1984, afferma che «nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per le prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma En 13501-1». Si lavora in Europa da tempo per giungere ad un'armonizzazione delle metodologie di prova cui affidarsi per testare, in maniera idonea, il comportamento al fuoco delle facciate, ma il processo si rivela lungo e complesso. In attesa di adeguate metodologie di prova per la verifica dei prodotti impiegati nelle facciate degli edifici - viene scritto chiaramente nello schema di Dm - si utilizza, dunque, la norma En 13501-1 che descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, con l'eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione. È evidente che le attuali norme europee di prova, finalizzate alla classificazione della reazione al fuoco, non sono così adatte a verificare il complesso comportamento al fuoco che può caratterizzare i sistemi di facciata, in quanto tali prove sono lontane dal riprodurre le reali condizioni di incendio delle facciate, considerando anche gli effetti che, ad esempio, possono essere determinati dal sistema di ancoraggio, dalla presenza di intercapedini, di aperture, etc... Per ovviare a tutto ciò, alcuni Paesi hanno adottato test su larga e media scala, utilizzando metodologie autonome e differenti.

In Italia si potrà far riferimento alle norme Din e Bs

In attesa che vengano elaborati metodi di prova armonizzati, l'Italia si prepara ad emanare un altro provvedimento (approvato ad aprile dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi), richiamato anche dalla Rtv sulle chiusure d'ambito, che, nelle more dell'armonizzazione di idonei metodi di prova, rinvia all'utilizzo delle norme Bs 8414 (britanniche) e Din 4102-20 (tedesche) come utile riferimento per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili. Più nel dettaglio, l'utilizzo previsto delle norme BS 8414 e DIN 4102-20 è finalizzato alla realizzazione di prove sperimentali volte alla verifica di soluzioni alternative o del livello di prestazione quando si utilizza il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

A spiegare, nel dettaglio, quale sarà l'utilità di tali norme è ancora una volta Piergiacomo Cancelliere. «Il Codice di Prevenzione Incendi – ricorda il comandante -, sin dalla prima pubblicazione del 2015, nella tabella G.2-1 riporta, fra le modalità di progettazione della sicurezza antincendio in soluzione alternativa, il ricorso all'applicazione di altre norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Questa flessibilità viene concessa proprio perché l'onere di dimostrare l'effettivo impiego delle previsioni del documento tecnico selezionato rimane in capo al progettista. Le norme citate - Bs 8414 e Din 4102-20 -, infatti, determinano, a seguito di prove in larga scala, comportamenti all'incendio (fire behaviour) dei sistemi di facciata, restituendo indicatori di pericolosità e prestazioni in caso di incendio che necessiteranno di una valutazione specifica da parte del progettista affinché possano essere applicati alla soluzione progettuale scelta». «Come indicato prima – continua Cancelliere -, questi documenti tecnici (le norme Din e Bs citate, nda) definiscono uno scenario di riferimento, stabiliscono l'attacco termico al sistema di facciata ed effettuano delle misure in termini di propagazione dell'incendio, temperature raggiunte, caduta di parti, restituendo una "classificazione" del comportamento all'incendio dell'elemento sottoposto a prova. Come utilizzare tale "classificazione" nel sistema di facciata oggetto di progettazione antincendio, al fine di garantire il livello di prestazione richiesto, rimane in capo al progettista».

Il progetto europeo

Lo schema di provvedimento sulla valutazione sperimentale dei requisiti antincendio delle facciate introduce, come previsto dal Dm 30 marzo 2022, norme transitorie che varranno «fino alla piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria». Il riferimento, come si accennava, è all'elaborazione di un sistema europeo per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate, basato su metodologie di prove condivise. «Sin dal 2019 la Commissione europea – spiega ancora Piergiacomo Cancelliere - si è impegnata a sviluppare un sistema per classificare le prestazioni al fuoco dei sistemi di facciata. Il progetto è partito a seguito della "Call for tenders of the European commission (September 2019) - Finalisation of the European approach to assess the fire performance of facades". Il progetto è coordinato dal Rise (Research institutes of Sweden), ed al momento sembra essere orientato a configurazioni di prova in "larga scala" simili alle configurazioni proposte dalle norme Bs e Din prima citate, e dovrebbe restituire classificazioni legate alle modalità di propagazione dell'incendio, alle temperature raggiunte e alla forma e grandezza delle parti che cadono durante la prova». «Stabilita la classificazione – conclude l'ingegnere -, gli Stati membri dovranno decidere come impiegare e su quali edifici utilizzare le classificazioni individuate. Come per i prodotti da costruzione le classi di reazioni al fuoco partono dalla A e finiscono con la F e lo stato membro stabilisce per ciascun prodotto quale classe utilizzare nelle diverse attività soggette, alla stessa maniera, al termine del progetto europeo, stabilite le prestazioni di comportamento all'incendio dei sistemi di facciata, gli stati membri dovranno indicare quale classificazione impiegare in relazione, ad esempio, all'altezza dell'edificio, alle attività svolte all'interno, al contesto nel quale l'edificio è ubicato e ad altri parametri di pericolosità».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 16 giugno 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022



Giurisprudenza

■ Le spese di prevenzione incendi non gravano sul condominio, ma sui proprietari dei boxes

Tribunale di Roma – Sentenza 8 giugno 2022, n. 9001.

L'onere contributivo deve essere proporzionato al godimento che ogni condomino può ritrarre dal bene comune. Non è tenuto a sobbarcarsi di quelle spese chi, in nessun modo, per ragioni strutturali, non trae utilità

Le spese di prevenzione incendi non devono essere poste a carico dell'intero condominio, ma solo dei proprietari dei garages. E' il principio reso dal Tribunale di Roma mediante sentenza n. 9001 pubblicata l'8 giugno 2022.

Il riparto di tali spese nei contesti condominiali suscita spesso ventagli di discussioni. Se devono imputarsi i costi a tutti i condòmini o soltanto ai proprietari delle autorimesse. L'onere contributivo deve essere proporzionato al godimento che ogni condomino può ritrarre dal bene comune. Non è tenuto a sobbarcarsi di quelle spese chi, in nessun modo, per ragioni strutturali, non trae utilità. Il concorso di spesa si fonda sulla utilità che ogni proprietà esclusiva riceve dalla cosa comune per cui se l'intervento non serve a uno o più condòmini non scatta alcun obbligo.

Il criterio divisorio sull'uso affonda le radici nel condominio parziale il quale sussiste quando un bene risulti, per oggettive caratteristiche funzionali, destinato al servizio o al godimento esclusivo di una parte dell'edificio. Pertanto, non andranno gravati tutti i condòmini, ma solo i proprietari delle rimesse per tutte le spese sostenute afferenti all'adeguamento antincendio. Si intende impedire indebiti arricchimenti a favore e a discapito dei condòmini qualora un servizio comune venga fruito in diversa misura. In definitiva, se gli adeguamenti antincendio riguardano la proprietà esclusiva (o solo talune di esse) e l'intervento non serve l'intera compagine, i corrispondenti oneri graveranno solo gli interessati.

Il caso

Un condomino impugnava la delibera approvativa della spesa per l'acquisto e installazione di tre porte ai fini antincendio delle autorimesse. Ciò comportava un illegittimo riparto fra tutti i condòmini in ragione dei millesimi generali. Asseriva che, essendo spese per certificati di prevenzione incendi riguardanti solo alcuni locali, le stesse andavano ripartite fra i soli condòmini proprietari dei garages in virtù di altri millesimi allegati al regolamento di condominio o in ragione del criterio previsto dall'articolo 1123, comma 2, Codice civile. Su tali premesse chiedeva l'invalidazione della delibera.

La decisione

Il tribunale capitolino ha ritenuto fondata l'impugnazione. Le spese contestate riguardavano la certificazione antincendio della sola autorimessa e, tuttavia, l'impugnante non era proprietario di alcun box. Il decidente ha rafforzato la propria linea motiva mutuando importanti principi espressi dalla Suprema Corte (n. 24166/2021). Se l'utilità riguarda la singola proprietà esclusiva e l'intervento non può servire uno o più condòmini, non sussiste il loro obbligo a contribuire alle spese relative. Tutte le spese



inerenti misure antincendio che servano a prevenire gli incendi nelle autorimesse di proprietà esclusiva devono essere poste a carico dei soli proprietari dei garages.

Anche in precedenza la Cassazione (n. 17268/2015) aveva ribadito che «quando il condomino non possiede un box o un garage, non sarà tenuto ad accollarsi eventuali spese per i lavori di adeguamento». Il decidente ha chiarito che nel caso vagliato il regolamento di condominio, conformato ai criteri legali espressi dall'articolo 1123 Codice civile, prescriveva che per le spese manutentive ordinarie e straordinarie del locale autorimessa e posti auto non si applicavano i millesimi generali.

E' indubbio che le spese per porte tagliafuoco, installate sul piano nel quale insistono le autorimesse di proprietà esclusiva di taluni, non devono essere sopportate da tutti i condòmini se l'uso di quella parte non è destinato a tutti, dovendo invece essere poste a carico dei soli proprietari delle autorimesse. Pertanto, ha annullato la delibera nella parte in cui aveva approvato le spese per l'adeguamento antincendio dei locali autorimessa erroneamente ripartite fra tutti i condòmini secondo millesimi di proprietà.

(Fulvio Pironti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Diritto”, 5 luglio 2022)



■ Assenso dell'assemblea per le opere straordinarie a meno che non se ne dimostri l'urgenza

Corte di appello Lecce-Taranto – Sentenza 18 marzo 2022, n. 99

Alle opere di carattere straordinario ed urgenti, si applica il secondo comma dell'articolo 1135 del Codice civile quindi l'amministratore potrà ordinarle solo dopo averne riferito nella prima assemblea. Lo ricorda la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza numero 99 del 18 marzo 2022. I fatti di causa

Aprè la controversia l'impugnazione proposta da un proprietario avverso la sentenza con cui il Tribunale bocciava, ponendogli le spese a carico, la richiesta di dichiarare la nullità o almeno di annullare la delibera con la quale l'assemblea aveva ratificato degli esborsi per opere antincendio già autorizzate dall'amministratore. Mancavano, contesta, i connotati di urgenza per far sì che le uscite fossero acconsentite unilateralmente dal gestore. Erano, infatti, opere di completamento dell'impianto antincendio la cui necessità si era manifestata anni addietro. Appello infondato per la Corte pugliese che conferma la pronuncia reclamata.

Ciò che si mette in discussione, tiene a spiegare, è il carattere di urgenza della spesa autorizzata in prima battuta dall'amministratore e successivamente ratificata dall'assemblea. Tesi basata sulla circostanza che la necessità di completare le opere per la prevenzione degli incendi si fosse palesata pochi mesi dopo la presentazione del progetto stilato dal condominio ma ritenuto carente. Se questo è vero, precisa la Corte, è anche vero che le opere di carattere straordinario ai tempi rivestivano il carattere dell'urgenza rientrando nella previsione del secondo comma dell'articolo 1135 del Codice civile.

L'urgenza della decisione

Del resto, dalla documentazione in atti e dalle deposizioni testimoniali che erano state raccolte (specie da quelle rilasciate dal condomino ingegnere progettista e direttore dei lavori, e dal funzionario dei Vigili del fuoco) era venuto fuori che la pratica amministrativa finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi si trascinava stancamente da diversi anni, essendo stata iniziata dal precedente amministratore. La situazione, perciò, era giunta ad un punto cruciale siccome senza le opere di completamento richieste, la pratica sarebbe stata archiviata con ogni conseguenza: necessità di avviarne una nuova, peraltro assoggettata alla più restrittiva oltre che onerosa normativa emanata nel 2008, con maggiori spese per il condominio ed ulteriore dilatazione dei tempi utili per il completamento.

Conclusioni

In sintesi, a prescindere dalle responsabilità per i ritardi accumulatisi fino ad allora, i lavori di completamento rivestivano sicuramente il carattere di urgenza poiché necessari ed indifferibili per evitare la perenzione della pratica e le ulteriori ripercussioni. Era stato, pertanto, legittimo l'operato dell'amministratore così come era stata legittima la successiva ratifica ad opera dell'assemblea. Per queste ragioni, la Corte di appello di Lecce rigetta l'impugnazione e condanna l'uomo alle spese processuali.

(Selene Pascasi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Condominio”, 1 luglio 2022)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Rassegna normativa

(G.U. 14 luglio 2021, n. 163)

20

Ambiente, Salute e Sicurezza

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 20 maggio 2022

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie. (Ordinanza n. 894). (22A03537)
(G.U. 15 giugno 2022 n. 138)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 15 giugno 2022

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A03642)
(G.U. 16 giugno 2022 n. 139)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A03552)
(G.U. 17 giugno 2022 n. 140)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 31 marzo 2022

Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. (22A03586)
(G.U. 18 giugno 2022 n. 141)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2022

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria. (22A03644)
(G.U. 21 giugno 2022 n. 143)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2022

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 29 dicembre 2021, al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022. (22A03645)
(G.U. 21 giugno 2022 n. 143)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 13 giugno 2022

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 896). (22A03646)
(G.U. 22 giugno 2022 n. 144)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DECRETO 15 giugno 2022



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (22A03665)
(G.U. 23 giugno 2022 n. 145)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 22 marzo 2022**

Approvazione della direttiva agli Enti parco nazionale e alle Aree marine protette per l'attuazione della Misura M2C4 - investimento 3.2 - digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22A03719) Pag. 2
(G.U. 28 giugno 2022 n. 149)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 14 aprile 2022**

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120. (Delibera n. 8/2022). (22A03735) Pag. 32
(G.U. 28 giugno 2022 n. 149)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO**

Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. (22A03806) Pag. 73
(G.U. 30 giugno 2022 n. 151)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 giugno 2022**

Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 4/2022). (22A03861)
(G.U. 2 luglio 2022 n. 153)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 giugno 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 898). (22A03811) Pag. 13
(G.U. 2 luglio 2022 n. 153)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 giugno 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 899). (22A03812)
(G.U. 2 luglio 2022 n. 153)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste. (22A03901)
(G.U. 7 luglio 2022 n. 157)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 giugno 2022**

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Integrazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 900). (22A03902)
(G.U. 7 luglio 2022 n. 157)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2022

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. (22A04010) Pag. 1
(G.U. 9 luglio 2022 n. 159)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2022**

Approvazione delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale. (22A03966)
(G.U. 12 luglio 2022 n. 161)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022

FEDERATA




ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



ORDINANZA 5 luglio 2022

Ordinanza di protezione civile finalizzata a garantire la prosecuzione delle misure di assistenza abitativa in favore dei soggetti evacuati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2002, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2002, n. 25. (Ordinanza n. 901). (22A04032)
(G.U. 12 luglio 2022 n. 161)





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 Ore Professionale

© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
luglio-agosto 2022**

FEDERATA



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA

